



COMUNITA' MONTANA VALLE IMAGNA

24038 S. OMOBONO TERME (BG) - Via Vittorio Veneto - Tel. 035/851382 - Fax 035/851533

Reg. Pubblicazione n. 378

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Numero 13 Del 03-06-2016

Adunanza straordinaria di seconda convocazione seduta pubblica

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE A MATERIE DELEGATE DALLA REGIONE ED ELEVATE DA ORGANI ESTERNI E/O INTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE.

L'anno duemilasedici il giorno tre del mese di giugno alle ore 20:49, nella sala delle adunanze. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dallo Statuto dell'Ente vennero oggi convocati a seduta i Membri.

All'appello risultano:

ROTA FRANCESCO	P	ZUCCALA VALENTINA	P
PIATTI MAURO	P	IACONTINI FRANCESCA	A
FACCHINETTI ROBERTO	P	BOSC UMBERTO	A
PARAZINI GIUSEPPE	P	ROTA MARCELLA	P
MANZONI GIOVANNI	P	LOCATELLI GIOVANNI	A
CAPELLI CORRADO	A	DOLCI PAOLO	P
INVERNIZZI GIACOMO STEFANO	A	INVERNICI ANGELO	P
DI DONNA RITA	A		

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 6.

Assiste il Segretario COMAZZI ENRICO il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. FACCHINETTI ROBERTO Presidente assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al numero 2 dell'ordine del giorno.

L'ASSEMBLEA

VISTO che relativamente alle funzioni concernenti l'attuazione della "Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 31 - Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale", **TITOLO IV Disposizioni sulle superfici e sull'economia forestali**, si rileva che:

- L'art. 61 (Vigilanza e Sanzioni) della L.R. 31/2008 dispone che
 - comma 1: "Le funzioni di vigilanza e di accertamento delle violazioni relative all'attuazione del presente titolo sono esercitate dal corpo forestale regionale, dal corpo forestale dello Stato, dalle guardie dei parchi regionali, dalle guardie boschive comunali, dagli agenti della polizia locale. Tali funzioni possono essere attribuite alle guardie ecologiche volontarie, di cui alla legge regionale 28 febbraio 2005, n. 9 (Nuova disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica), che abbiano frequentato corsi di formazione sugli aspetti selvicolturali e normativi in materia forestale";
 - comma 12 "Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 11 sono irrogate, secondo le rispettive competenze, dalla Regione, dalla provincia di Sondrio, dalle comunità montane, dalle unioni dei comuni, dai comuni e dagli enti gestori dei parchi e delle riserve regionali nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale) e introitate dagli enti medesimi";

VISTO che relativamente alle funzioni concernenti l'attuazione della "Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 31 - Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale", **TITOLO VIII Disposizioni sulla raccolta, coltivazione e commercializzazione di funghi epigei e ipogei (tartufi) Capo I Raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati** si rileva che:

- l'art. 110 (Sanzioni) della L.R. 31/2008 dispone che
 - **comma 5 ter** "I proventi delle sanzioni di cui al presente articolo sono introitati dagli enti cui fanno capo i soggetti accertatori";
- l'art. 112 (Vigilanza) della L.R. 31/2008 dispone che
 - La vigilanza sull'applicazione delle disposizioni del presente capo è affidata al corpo forestale dello Stato, ai nuclei antisofisticazione e sanità dell'arma dei carabinieri, alle guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia locale urbana e rurale, ai servizi competenti del dipartimento di prevenzione medico delle ASL di cui alla l.r. 31/1997, alle guardie giurate e alle guardie ecologiche volontarie.
La vigilanza è altresì esercitata dai dipendenti della Regione, delle comunità montane, delle province, dei comuni e degli enti di gestione in possesso della qualifica di agente di polizia giudiziaria.

VISTO che relativamente alle funzioni concernenti l'attuazione della "Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 31 - Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale", **TITOLO VIII Disposizioni sulla raccolta, coltivazione e commercializzazione di funghi epigei e ipogei (tartufi) Capo II - Raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi freschi e conservati**

- l'art. 127 (Vigilanza) della L.R. 31/2008 dispone che
 - La vigilanza sull'osservanza degli obblighi e dei divieti di cui al presente capo e alla relativa normativa d'attuazione è affidata:
 - a) agli enti gestori dei parchi, delle riserve naturali e dei monumenti naturali per i territori di rispettiva competenza;
 - b) alle province per il restante territorio della Regione.
- I soggetti di cui al comma 1 si avvalgono di proprio personale dipendente a ciò preposto, del servizio volontario di vigilanza ecologica, nonché, previe le necessarie intese, degli agenti del corpo forestale dello Stato, delle guardie ittico-venatorie provinciali, degli organi di polizia urbana e rurale e del personale di vigilanza delle comunità montane.

Ai soggetti di cui al comma 2 compete l'accertamento delle violazioni di cui all'articolo 129.

Collaborano alla vigilanza sull'osservanza della presente normativa, senza potere di accertamento, le guardie giurate volontarie designate da consorzi, enti e associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura e la salvaguardia dell'ambiente.

- l'art. 128 (Vigilanza) della L.R. 31/2008 dispone che
 - La competenza all'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 129 spetta agli enti a cui è affidata la vigilanza.
- I proventi delle sanzioni pecuniarie sono acquisiti al bilancio degli enti competenti per l'irrogazione delle medesime.
- Il sequestro e la confisca dei beni e dei mezzi oggetto delle violazioni sono disciplinati dall'articolo 8 della l.r. 90/1983.

CONSIDERATO che:

- che le sanzioni sono irrogate nelle forme e nei modi stabiliti dalla L.R. 5.12.1983 n. 90 "Norme di attuazione della Legge 24.11.1981 n. 689 concernente modifiche al sistema penale" modificata ed integrata dalla L.R. 4 giugno 1984 n. 27;
- con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 18 del 21.01.2004 era stata istituita una commissione tecnico-giuridica per la valutazione dei ricorsi alle sanzioni elevate dal Corpo Forestale dello Stato composta da esperti esterni;
- i corrispettivi economici in favore di componenti della commissione sono stati definitivamente aggiornati con Determinazione n. 94/244 del 22.05.2007;
- la suddetta commissione non è più operativa da alcuni anni;
- la necessità di sottoporre i ricorsi, contro le sanzioni amministrative relative alle materie delegate da Regione Lombardia ed elevate da organi esterni e/o interni all'amministrazione comunitaria, ad un parere tecnico-amministrativo;
- in un'ottica di riduzione dei costi della pubblica amministrazione di definire nuove modalità di composizione della commissione nominata per valutare i ricorsi contro le sanzioni di cui sopra;
- riconosciuta al personale dipendente della scrivente adeguata professionalità all'espressione del suddetto parere consultivo;

RITENUTO che:

- la commissione potrà essere composta dal Responsabile del Servizio competente, supportato da due membri, dipendenti della Comunità Montana Valle Imagna;
- la commissione di cui sopra dovrà redigere un parere consultivo e non vincolante, esprimendosi in merito ai medesimi elementi che deve valutare chi emetterà il provvedimento finale, ossia il Responsabile del Servizio, pertanto lo stesso Responsabile del Servizio (ancorché membro della commissione stessa) potrà anche eventualmente discostarsi da tale parere, purché in maniera motivata, senza che vi sia comunque conflitto degli interessi valutati;
- di approvare quindi il regolamento "*REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE A MATERIE DELEGATE DALLA REGIONE ED ELEVATE DA ORGANI ESTERNI E/O INTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE*" secondo i contenuti dell'allegato A;

UDITI gli interventi che di seguito si sintetizzano:

- Parazini Giuseppe (Comune di Berbenno): "Chi va sul territorio a controllare il rispetto di queste norme?"
- Presidente: "Gli organi preposti, come il Corpo Forestale dello Stato"
- Parazini Giuseppe: "Mi pare in contrasto con il regolamento della Valle del Brunone, che consente al proprietario l'accesso per svolgere determinate attività, se poi arriva la Forestale e gli dice che lì non può venirci"
- Presidente: "Quello della Valle del Brunone è un regolamento di gestione; se il Corpo Forestale rileva violazioni rispetto a quel regolamento, le sanzionerà, così come sanzionerà eventuali comportamenti in violazione delle norme sulla prevenzione incendi o di altre norme sulla cui osservanza il Corpo Forestale è competente a vigilare"

VISTO il T.U. della legge sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 8, contrari 1 (Parazzini), astenuti 0, resi ed espressi per alzata di mano da n. 9 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA


- 1) Di approvare il *“REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE A MATERIE DELEGATE DALLA REGIONE ED ELEVATE DA ORGANI ESTERNI E/O INTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE”* secondo i contenuti dell'allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera “A”;
- 2) di dare atto che il preposto Responsabile provvederà agli adempimenti consequenziali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- 3) di allegare il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8. 2000 n. 267
- 4) di dichiarare la presente deliberazione, per esigenze operative ed a seguito di separata votazione con voti favorevoli n. 8, contrari 1 (Parazzini), astenuti 0, resi ed espressi per alzata di mano da n. 9 consiglieri presenti e votanti, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

PRATICA TRATTATA NELLA SEDUTA DEL

03/06/2016

DELIBERAZIONE N.

13



COMUNITA' MONTANA VALLE IMAGNA

24038 S. OMOBONO TERME (BG) - Via Vittorio Veneto - Tel. 035/851382 - Fax 035/851533

Ufficio: TERRITORIO E AMBIENTE

Assessorato: PRESIDENTE

PROPOSTA DI DELIBERA DELL'ASSEMBLEA DEL 27-05-2016 N.15

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE A MATERIE DELEGATE DALLA REGIONE ED ELEVATE DA ORGANI ESTERNI E/O INTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.LGS. 18.08.2000 n. 267 si esprime **PARERE: Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto

S.Omobono T. 27-05-2016

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TERRITORIO E AMBIENTE
(RODESCHINI ENZO)**



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to FACCHINETTI ROBERTO

Il Segretario/Direttore
F.to COMAZZI ENRICO

Si certifica che il presente verbale, ai sensi dell'art. 124, secondo comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è stato affisso in copia all'Albo Pretorio il giorno di oggi e vi rimarrà pubblicato per 15 giorni consecutivi

Addì, 11-07-2016

IL SEGRETARIO/DIRETTORE
F.to COMAZZI ENRICO

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Addì, 11-07-2016



IL SEGRETARIO/DIRETTORE
COMAZZI ENRICO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che il presente provvedimento è divenuto esecutivo a norma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Addì,

IL SEGRETARIO/DIRETTORE
COMAZZI ENRICO